



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **R.G. 11826/2019** promossa da:

- **YYY S.r.l.** (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a omissis e con il patrocinio dell'avv. ONOFRIO LOCONSOLE e dell'avv. ENRICO VOLPE presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

opponente

**CONTRO**

- **XXX S.r.l.s.** (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad omissis, con il patrocinio dell'avv. DANIELA POLITINO e dell'avv. MARCO DI MAIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

opposto

**CONCLUSIONI**

**Parte opponente** chiede e conclude:

*“a) in via preliminare dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo per omessa notifica dovuta ex art 644 cpc;*

*b) in caso di mancato accoglimento della conclusione sub a, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna e dichiarare la competenza del Tribunale di Bari – sezione civile –*

c) *In caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, in ogni caso, nel merito, dichiarare inammissibilità, nullità, annullabilità e, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;*

d) *accertare e dichiarare che il credito per cui è stata emessa ingiunzione è frutto di inesatta quantificazione;*

e) *in via riconvenzionale, in caso di contestazione del credito eccepito in compensazione, accertare e dichiarare che la opponente è creditrice della società opposta, per i titoli di cui in premessa, dell'importo di € 20,000,00 (ovvero della maggiore e/o minore somma che possa essere accertata in corso di causa) oltre interessi ex D Lgs 231/02 dalle singole scadenze di cui alle richiamate fatture, o del diverso importo maggiore o minore che sarà accertato all'esito dell'istruttoria.*

f) *Per l'effetto dell'accoglimento della conclusione sub d che precede, accertare e dichiarare l'estinzione per compensazione del credito per cui è stata emessa ingiunzione sino al relativo e integrale importo, o, in subordine, sino al diverso importo che sarà accertato e precisato in corso di causa all'esito dell'istruttoria.*

g) *Con vittoria di spese e onorari di causa.*

*Per le conclusioni di carattere istruttorio, si rinvia integralmente all'atto di opposizione e ai successivi atti di causa e si insiste per l'ammissione della querela di falso che non è stata ammessa secondo criteri e modalità che ci si riserva di contestare negli atti che caratterizzeranno fisionomia del presente giudizio, in questo e negli eventuali e ulteriori gradi".*

**Parte opposta** chiede e conclude:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti sopra addotti, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,*

*In via principale, accertata e dichiarata la totale infondatezza della proposta opposizione, respingerla integralmente e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese.*

*In ogni caso, accertata la totale infondatezza delle doglianze avversarie tutte, condannare comunque la società opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 6.026,80 (seimilaventisei/80) per le causali in atti, o altra somma, maggiore o minore, ritenuta all'esito dell'istruttoria provata di giustizia oltre agli interessi moratori al tasso maggiorato di cui al D.Lgs. 192/2012 e succ. mod. dalle singole scadenze di pagamento sino all'effettivo soddisfo.*

*In ogni caso, accertata e dichiarata la responsabilità di parte opponente ex art. 96 c.p.c., condannare quest'ultima al risarcimento in favore dell'opposta di una somma di denaro, anche equitativamente determinata, per la lite temeraria azionata.*

*In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

XXX S.r.l.s. (d'ora in poi per brevità, solo XXX) ha chiesto ed ottenuto nei confronti di YYY S.r.l. (d'ora in poi, solo YYY) il decreto ingiuntivo n. 2313/2019 (R.G. n. 3444/2019), emesso dall'intestato Tribunale in data 17.04.2019 per l'importo complessivo di € 6.026,80= (oltre interessi moratori e spese), portato dalle fatture n. 204 del 30.11.2018 e n. 223 del 31.12.2018, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di servizi di spedizione relativi a novembre e dicembre 2018.

Parte ingiunta YYY ha proposto tempestiva opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18.06.2019, premettendo in fatto che:

- nell'ambito della propria attività di trasporto di merci su strada, aveva concluso un accordo con omissis S.r.l. (d'ora in poi, solo OMISSIS) (doc. n. 2) e che, nel rispetto delle facoltà rivenienti da tale contratto, affidava a omissis S.r.l. l'attività di trasporto e consegna “delle cose che quotidianamente pervengono ai magazzini della OMISSIS per essere consegnate ai destinatari domiciliati nelle zone di competenza della sede”, nonché il “ritiro e il trasporto ai suddetti magazzini delle merci che vengono affidate alla OMISSIS per trasporto da mittenti domiciliati all'interno delle zone medesime” (doc. n. 3, lett. d), con l'espresso divieto di sub affidamento a terzi (art. 10, doc. n. 3);
- inaspettatamente, per i mesi di novembre e dicembre 2018, le pervenivano per l'attività già affidata a GFT due richieste di pagamento da XXX (docc. nn. 4 e 5) che riscontrava con mail 28.02.2019, contestandone il fondamento e informando controparte dell'esistenza di un proprio controcredito di maggior importo, portato dalla fattura n. 302 del 01.03.2019;
- infatti, a seguito di contestazioni da parte di alcuni clienti, gli addetti della sicurezza di OMISSIS avevano scoperto, anche tramite sistema di videosorveglianza, che in cinque occasioni gli autisti addetti al trasporto avevano sostituito la merce in consegna, determinando l'insorgere a suo carico, diretta contraente di OMISSIS, di un debito ammontante complessivamente a € 20.000,00=, risultato della somma di € 12.924,39=, come rimborso del risarcimento corrisposto ai mittenti e € 7.100,00= a titolo di penali per il disservizio.

Poste le dette premesse di fatto, l'opponente argomentava in diritto circa: 1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per inesistenza della relativa notifica in originale, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.; 2) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Bari; anzitutto, poiché l'opposta, in assenza di valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti, non avrebbe dovuto

rivolgersi al giudice del luogo della propria sede, ma avrebbe dovuto rivolgersi al Foro del debitore; in secondo luogo, poiché l'accordo concluso tra XXX e omissis, a cui era rimasta terza, determinava sostanzialmente lo spostamento della competenza rispetto al foro esclusivo pattuito con OMISSIS; 3) l'inesistenza e l'unilaterale determinazione del credito azionato in via monitoria, in quanto, non avendo mai concluso un contratto con XXX, il credito e la relativa determinazione non potevano che risultare incerti; 4) l'errata quantificazione del credito di cui al decreto ingiuntivo sulla base delle fatture allegate, essendo stato indicato nella domanda introduttiva di giudizio per la fattura n. 223 del 31.12.2018 un credito ammontante a € 5.221,60=, tuttavia, la fattura riportava € 4.294,40=; 5) l'inadempimento di XXX, in relazione alla sottrazione di merce della spedizione, in conseguenza della quale aveva pagato a OMISSIS i relativi rimborsi e le penali contrattuali per il disservizio, e per cui eccepiva in via riconvenzionale domanda di ristoro della somma montante a €20.000,00=.

YYY concludeva, quindi, per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica ex art 644 c.p.c. o, in caso di mancato accoglimento, per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Bari; in ogni caso, nel merito, per l'inammissibilità, nullità, annullabilità e, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, comunque frutto di inesatta quantificazione; in via riconvenzionale, in caso di contestazione del credito eccepito in compensazione, domandava la condanna al pagamento di € 20,000,00=, con sequenziale dichiarazione di estinzione del credito azionato in via monitoria a seguito della richiesta compensazione. Vinte le spese di lite.

\* \* \*

Parte opposta XXX si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 18.10.2019, contestando in primo luogo le eccezioni preliminari di controparte: a) sull'asserita omessa notifica del decreto ingiuntivo, evidenziava che dalla relata debitamente sottoscritta dal difensore era evidente l'avvenuta notifica del ricorso, del decreto ingiuntivo, della procura alle liti, tutti in copia conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico, per cui, rilevato che la figura dell'Avvocato è parificata a norma dell'art. 6, L. 53/1994, nell'attività di notifica, a quella di pubblico ufficiale, sottolineava che controparte avrebbe dovuto proporre querela di falso; inoltre, osservava che, essendosi controparte opposta al decreto ingiuntivo, la nullità era da ritenersi sanata, avendo in ogni caso raggiunto lo scopo; b) sull'asserita incompetenza del Tribunale di Bologna a favore del Tribunale di Bari, eccepiva la natura pecuniaria dell'obbligazione oggetto di causa, con conseguente applicazione dell'art. 1182 comma 3 cod. civ., ossia il domicilio del creditore.

Nel merito, argomentava circa: 1) la sussistenza del credito e la sua esatta quantificazione, dimostrate dalla produzione documentale, comunque non contestata; evidenziava, poi, la contraddittorietà della

difesa avversaria, tesa a negare la sussistenza degli accordi in merito all'attività di trasporto, per poi domandare in via riconvenzionale una richiesta di risarcimento del danno per inadempimento allo stesso contratto; al fine di ricostruire puntualmente le vicende del rapporto negoziale, allegava la corrispondenza mail intrattenuta con YYY, tra cui figurava specifica richiesta relativa alla fattura n. 223 del 31.12.2018 con cui la stessa parte opponente ne domandava la sostituzione con quella di poco superiore azionata; 2) l'infondatezza della eccezione riconvenzionale di inadempimento contrattuale, riferita a fatti risalenti al maggio 2019, dunque, ampiamente successivi ai fatti di causa, e, inoltre, riguardante una contestazione tra parti diverse, ossia OMISSIS e un altro soggetto terzo, consorzio omissis, ignoto; peraltro, rilevata l'assenza di qualsivoglia attestazione di pagamento idonea a dare prova dell'asserito credito, disconosceva espressamente ai sensi degli artt. 2719 e ss. cod. civ. i docc. nn. 6 e 7, in quanto comunicazioni mail, mai ricevute, inviate ad un indirizzo mail e non alla pec.

Insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., avendo l'opposizione finalità meramente dilatorie e non essendo comunque fondata su prova scritta.

Parte opposta XXX concludeva, dunque, domandando in via principale l'accertamento della totale infondatezza della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché, comunque la condanna al pagamento della somma ingiunta ammontante ad € 6.026,80= oltre spese di lite, nonché di ulteriore somma di denaro equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., per la lite temerariamente azionata. Vinte le spese di giudizio.

\* \* \*

In data 09.01.2020 è stata celebrata la prima udienza ed è stato altresì disposto rinvio per consentire alle parti di completare un accordo conciliativo; in data 13.02.2020, dato atto dell'esito negativo delle trattative, è stato concesso termine di 7 giorni a parte opponente per il deposito telematico della querela di falso, rinviando per gli adempimenti successivi all'udienza 26.03.2020; con decreto 23.03.2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, è stato disposto il rinvio per i medesimi incumbenti all'udienza 11.06.2020, udienza celebratasi secondo la modalità a trattazione scritta ex art.83 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito con Legge 24.04.2020 n. 27.

Con ordinanza riservata 01.10.2020, rigettata la proposta querela di falso incidentale di parte opponente, nell'irrelevanza ai fini di causa delle attestazioni denunciate di falsità e in ragione dell'avvenuta sanatoria, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed è stata altresì fissata l'udienza del 18.02.2021 per gli adempimenti di cui al successivo comma VII.

Con ordinanza riservata 29.04.2021 sono state rigettate tutte le istanze istruttorie ed è stata fissata l'udienza 01.07.2021 per la precisazione delle conclusioni, disponendone contestualmente la celebrazione sempre secondo la modalità a trattazione scritta.

Alla fissata data, giusto verbale a seguito di trattazione scritta, dato atto del tempestivo deposito delle note (parte opponente in data 25.06.2021; parte opposta in data 22.06.2021), la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, è stata trattenuta in decisione.

§ § §

1.

Deve essere in primo luogo affrontata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente che, nell'assenza di una convenzione o di accordi in merito all'attività di trasporto, ha argomentato circa la natura non certa ed illiquida del credito azionato, individuando il foro competente nel Tribunale di Bari, ossia il luogo della propria sede in senso sostanziale.

Orbene, l'eccezione è non è meritevole di accoglimento, trattandosi, come emergerà nel prosieguo, di credito liquido, certo ed esigibile, a cui deve essere applicata la disciplina prevista per le obbligazioni pecuniarie, ossia il *forum destinatae solutionis*, individuato nel luogo di residenza del creditore; in tal senso, in base al principio di diritto consolidato e più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, *“l'art. 1182 c.c., comma 3, secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta), mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l'art. 1182 c.c., comma 4, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”* (cfr., Cass. n. 18375/2007).

Risulterà dunque dirimente soffermarsi sulla natura dell'obbligazione e sulla qualificazione giuridica del rapporto *inter partes*.

Per quanto concerne la proposta querela di falso 13.02.2020, con riferimento alla preliminare questione relativa all'asserita omissione di notifica del decreto ingiuntivo, questo giudicante si è già espresso con l'ordinanza 01.10.2020 che, sul punto viene integralmente confermata, osservando anche in questa sede decisoria l'inammissibilità a fronte del mancato superamento del vaglio di rilevanza; infatti, la notifica nella specie deve dirsi affetta da nullità e non da inesistenza (Cass. n. 26364/2011) sì che la costituzione dell'opponente ne ha comportato la sanatoria, tanto più che dall'esame dell'atto di citazione in opposizione 26.06.2019 e dei documenti versati in atti, risulta chiaro che parte opponente

ha avuto modo di avere conoscenza del decreto e delle argomentazioni avversarie non trovando alcuna limitazione la corretta instaurazione del contraddittorio.

2. Si è già sottolineato che aspetto dirimente della presente vicenda, rilevante sotto più profili, è quello riguardante la qualificazione giuridica del rapporto fattuale intercorrente tra le parti; parte opponente, infatti, negando pervicacemente la sussistenza di qualsivoglia convenzione, ha argomentato per l'inesistenza del rapporto contrattuale, con rilevanti conseguenze anzitutto in punto di radicamento della competenza, come già accennato.

Tuttavia, alla luce delle risultanze documentali, deve ritenersi idoneamente dimostrata la sussistenza del rapporto contrattuale in corso; infatti, la definizione delle concrete modalità di svolgimento dello stesso e delle modalità di fatturazione effettuata con le comunicazioni mail (docc. nn. 3 e 4 parte opposta) manifesta inequivocabilmente l'esistenza di un accordo.

A tal proposito, si evidenzia che l'allegazione di corrispondenza avente contenuto pertinente ad un rapporto contrattuale di trasporto in un contesto temporale compatibile con quello di cui è causa è modalità idonea a fornire la prova dell'esistenza del contratto, essendo il contratto di trasporto negozio a forma libera, la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo (cfr. Cass. n. 28282/2011).

Inoltre, si osserva che nella comunicazione 25.01.2019 inviata da YYY, nella persona di Tizzani Massimo (doc. n. 3), viene fatto riferimento ad una modalità di fatturazione concordata verbalmente, per cui non appare inverosimile supporre che il rapporto negoziale *inter partes* fosse connotato dall'assenza di determinazioni scritte, ma da più rapide comunicazioni orali.

Appare, poi, contraddittoria la difesa di parte opponente YYY, che, se da un lato si fonda sull'inesistenza del contratto con XXX, al contempo avanza domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento ad un contratto poco prima sconosciuto. Tuttavia, prima di procedere all'analisi della domanda riconvenzionale, occorre soffermarsi sulla dedotta errata quantificazione della pretesa monitoria, in relazione alla fattura n. 223 del 31.12.2018.

Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento, essendo documentale che YYY abbia domandato a XXX, a seguito dell'emissione della prima fattura n. 223, di inserire anche altre prestazioni (doc. n. 3). Peraltro, tale circostanza appare confermata dall'analisi e dal confronto delle due fatture n. 223 (doc. n. 5 parte opponente e doc. n. 7 parte opposta); infatti, esse, che riportano il medesimo numero progressivo e sono state entrambe emesse in data 31.12.2018, sono distinguibili unicamente per la descrizione: in particolare, la fattura allegata da parte opposta reca in descrizione "*Servizi e trasporti per vostro conto mese di riferimento dicembre*" e "*Servizi e trasporti suppl. dal 18 al 21/12*" (doc. n. 7 parte opposta), mentre quella depositata da parte opponente reca unicamente

“*Servizi e trasporti per vostro conto mese di riferimento dicembre*” (doc. n. 5 parte opponente). Può, dunque, ritenersi verosimile che la fattura depositata da parte opponente fosse la prima emessa e che, a seguito di specifica e documentata richiesta, sia stata emessa una seconda fattura sempre n. 223 in data 31.12.2018 con oggetto più ampio.

Pertanto, l'importo dovuto è quello correttamente ingiunto con la fattura n. 223 ammontante a € 5.221,60=.

### 3.

In ultimo, YYY ha proposto domanda riconvenzionale per la somma di € 20.000,00= a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale imputabile a XXX, di cui essa è stata chiamata a rispondere di fronte la propria controparte contrattuale, terza a questo giudizio, OMISSIS.

Orbene, si osserva preliminarmente che la domanda di risarcimento del danno per inadempimento appare del tutto contraddittoria rispetto al tenore e al contenuto delle difese precedenti; infatti, la dedotta inesistenza del contratto appare del tutto inconciliabile con la successiva pretesa finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento di XXX.

Ad ogni modo, prescindendo da tale vistosa contraddizione, occorre rilevare che YYY fonda la pretesa risarcitoria nei confronti di XXX su filmati del sistema di videosorveglianza di OMISSIS, propria controparte negoziale estranea al presente giudizio, senza, tuttavia, depositarli. Ammessa l'esistenza di tali filmati, non è sufficiente il riferimento effettuato, in quanto generico e sprovvisto di elementi concreti idonei a dimostrare, anche mediante presunzioni, l'evento di danno, ossia la sottrazione/scambio di merci imputabile a parte opposta.

Inoltre, YYY non ha documentato l'avvenuto pagamento della somma a OMISSIS, essendosi limitata ad allegare una comunicazione ricevuta in data 15.05.2019 (doc. n. 9); a tal proposito, anche la data di ricezione della comunicazione non appare coerente ai fatti di causa, in quanto risalenti agli ultimi mesi del 2018.

Non essendo stato dimostrato alcun elemento costitutivo necessario ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata, in quanto infondata e comunque non idoneamente dimostrata.

4. Il credito azionato in via monitoria è dunque risultato provato, con l'effetto della conferma del decreto ingiuntivo opposto.

E' infine da sindacare il comportamento scorretto di parte opponente che ha agito in giudizio pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle proprie asserzioni, introducendo nel processo questioni in fatto e in diritto del tutto inconferenti rispetto al rapporto contrattuale e con finalità



chiaramente dilatorie delle giuste ragioni di credito della controparte; sussistono quindi i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stimandosi equa la condanna in misura pari alla metà dell'importo da liquidarsi a titolo di spese di lite.

Così pronunciato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per lo scaglione sino € 26.000,00=.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna,  
Seconda Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da YYY S.r.l. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2313/2019 emesso dal Tribunale di Bologna in data 17.04.2019 che dichiara esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- condanna YYY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 4.835,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna altresì YYY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a parte opposta la somma di € 2.417,00=.

Così deciso in Bologna, 28 aprile 2022

Il Giudice  
dott. Roberta Cinosuro